

104. La cauzione continuerà per tutto il tempo, in cui il Conservatore durerà in carica, e pel corso di altri 10 anni dopo. Quallora entro questo termine non sia stata promossa alcun' azione, dipendentemente da mancanze in ufficio del Conservatore, la cauzione resterà libera da qualunque peso, o conseguenza dell' esercitata conservatoria.

105. L' entità della cauzione sarà stabilita di concerto tra il Gran-Giudice Ministro della Giustizia, ed il Ministro delle Finanze, avuto riguardo alle località, ed alle qualità del Circondario assegnato a ciascun Ufficio delle ipoteche.

106. Il Conservatore per tutte le azioni procedenti dalla responsabilità della sua carica avrà il domicilio giudiziale nell' Ufficio delle ipoteche da esso lui amministrato pel tempo, in cui durerà la cauzione giusta l' art. 104., e sarà soggetto alla giurisdizione del Tribunale civile di quel Circondario, sebbene il Conservatore preaccennato avesse cessato dalle funzioni, e quantunque l' azione dovesse dirigersi contro i suoi eredi, od aventi causa da lui.

107. In caso di assenza, o d' impedimento del Conservatore, supplirà il suo aggiunto, o l' ufficiale più anziano. Il Conservatore risponderà delle operazioni del suo aggiunto, e dell' ufficiale, salvo a lui regresso verso di questi.

108. In caso di morte del Conservatore, l'